



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **213** del 16/10/2018

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Trani - Sezione Civile n. 1585 del 20/07/18.

## RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, c.1, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo alla rifusione di spese di lite maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:

Il Tribunale di Trani (BT), nella persona del dott. Vincenzo Sciascia con sentenza n.1585 del 20.07.2018 ha accolto il ricorso presentato dalla società "Megagest S.r.l." difesa dagli avvocati Carlo Poliseo e Massimo Poliseo contro l'ordinanza di confisca prot. n.22118 del 14/09/15 emessa dalla Sezione Contenzioso Amministrativo. Con la predetta sentenza il Tribunale di Trani ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite liquidate in €.1.898,00 di cui €. 98,00 per esborsi ed €. 1.800,00 per compenso di avvocato. Con pec del 10/09/2018 gli avvocati Carlo Poliseo e Massimo Poliseo hanno quantificato la somma dovuta pari ad € 2.724,42 comprensiva di ogni onere ed imposta.

Per effetto del citato provvedimento giudiziario la Regione Puglia è tenuta a pagare ai su indicati creditori le spese legali in argomento per un importo complessivo di € 2.250,80 al netto dell'IVA.

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto della predetta sentenza e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della complessiva somma di € 2.250,80 (duemiladuecentocinquante/80), con imputazione su Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 - capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari.

L'Assessore  
Avv. Raffaele Piemontese

A

Legge Regionale 2018, n. \_\_\_\_\_

**Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Trani n. 1585 del 20.07.2018.**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 1585 del 20.07.2018 emessa dal Tribunale di Trani, dell'importo di € 2.250,80 da corrispondere in favore degli avvocati Carlo Poliseno e Massimo Poliseno (distrattari), è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione su Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1- Macroaggregato 10 - capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio corrente.